

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 14/01/2025

FATTO

1. Con ricorso del 19.7.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- in data 23.3.2019 stipulava un mutuo ipotecario con la resistente finalizzato all'acquisto della prima casa, ed unitamente al finanziamento veniva sottoscritta una polizza assicurativa collettiva, con una compagnia che appartiene al medesimo gruppo societario della banca, per un importo complessivo di € 5.737,50 di cui € 3.091,47 incassate dalla contraente che ha stipulato la convenzione collettiva;
- al momento della richiesta e nella fase delle trattative del contratto di mutuo, è stato informato della necessaria sottoscrizione delle riferite polizze, al fine di *“evitare problemi in merito alla concessione del mutuo e rendere più agevole la delibera dello stesso”*;
- le polizze venivano finanziate dalla stessa banca, con un prestito finalizzato di pari durata del mutuo;
- il costo assicurativo accessorio veniva indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo, senza alcuna indicazione specifica di facoltatività;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la banca, senza alcuna previsione contrattuale, ha confermato l'imposizione del servizio assicurativo multirischi, motivandolo come condizione necessaria per poter concedere una riduzione dello spread dello 0,50%;
- tale asserzione non trova alcun riscontro nelle previsioni contrattuali, le quali non prevedono alcun collegamento fra spread applicato e polizza;
- la copertura assicurativa multirischi è stata concepita per garantire il credito alla banca ed ha tutte le caratteristiche di una polizza obbligatoria;

Posto quanto sopra, rileva che:

- 1) i comportamenti posti in essere dalla banca nell'ambito della commercializzazione di contratti di mutuo immobiliare abbinati alle polizze assicurative risultano, quindi, essere ingannevoli ed aggressivi in violazione dell'art.1337 c.c. e degli artt. 24 e 25 del codice al consumo;
- 2) in assenza di una effettiva riduzione dello spread, il contratto assicurativo collegato è da ritenersi nullo per il mancato adempimento da parte della Banca;
- 3) le Polizze Collettive multirischi collegate al mutuo, non prevedono alcuna forma di recesso dopo il quinquennio, in violazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 modificativo dell'art. 1899; le clausole di cui all'art. 18 delle condizioni di polizza sono, quindi, da ritenersi nulle in quanto vessatorie e contrarie alle leggi pro tempore vigenti.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- nel novembre 2018 il ricorrente ha presentato alla Banca, tramite mediatore creditizio, una domanda di mutuo ipotecario di € 90.000 finalizzata all'acquisto della prima casa;
- nel modulo trasmesso dal mediatore creditizio era già indicato che il cliente richiedeva anche la stipulazione di Polizza Multirischi;
- con contratto del 29.3.2019 ha concesso il mutuo per l'importo di € 85.000, da ammortizzare in n. 300 rate mensili ad un tasso variabile pari all'Euribor 360 tre mesi aumentato di uno spread di 1,68 punti percentuali, con un tasso minimo dell'1,68% e un tasso massimo del 3,48%;
- contestualmente il ricorrente ha aderito alla copertura assicurativa facoltativa emessa dalla Compagnia X, per un premio unico lordo di € 5.737,50, con una copertura valevole per l'intera durata del mutuo ipotecario per il caso Morte, e per i primi cinque anni di durata del mutuo per il caso Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale (successivamente, quest'ultima copertura era tacitamente rinnovabile di anno in anno dietro corresponsione di un premio annuo di € 223,57);
- ha, inoltre, acceso un finanziamento chirografario di € 5.737,50, avente la medesima durata del mutuo ipotecario, allo scopo di ammortizzare nel tempo il premio unico della copertura assicurativa;
- in seguito, per venire incontro alle esigenze del cliente, ha accordato al cliente una rinegoziazione del tasso del mutuo ipotecario, che è stato modificato da variabile a



fisso, nella misura dell'1,40%;

- l'accordo di modifica è stato sottoscritto il 19.11.2020;
- alla scadenza del quinquennio dalla stipula della Polizza Multirischi il cliente non ha inteso rinnovare la copertura per il caso Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea; pertanto, il premio annuale di € 223,57 che era stato addebitato sul conto il 29.3.2024, è stato stornato e riaccreditato il 19.4.2024;
- in relazione al caso Morte, la domanda di recesso del cliente e le censure che svolge riguardo alle clausole contrattuali della Polizza esulano dalla competenza dell'ABF, poiché di tratta di questioni che riguardano la Compagnia di Assicurazione, che ha predisposto tutta la documentazione del rapporto assicurativo e costituisce la controparte contrattuale del ricorrente;
- rispetto a tali contestazioni difetta, inoltre, di legittimazione passiva;
- le contestazioni mosse dal cliente che non si sia comportato secondo trasparenza e buona fede e abbia posto in essere una "pratica commerciale ingannevole e aggressiva" violando così gli articoli 24 e 25 del codice del consumo "per non aver indicato in alcun modo la facoltatività della polizza", sono destituite da ogni fondamento: incontrano, infatti, il limite delle dichiarazioni contrattualmente rese dal ricorrente (cfr. la decisione del Collegio di Milano n. 20697 del 2021), e delle espresse indicazioni di facoltatività della polizza contenute nella documentazione che il cliente ha attestato di aver ricevuto;
- la domanda di mutuo è pervenuta alla Banca tramite un mediatore creditizio e, in tale sede, era già indicata la preferenza del cliente per la stipulazione della Polizza Assicurativa;
- la stipulazione della polizza non costituiva una condizione per ottenere il credito;
- inoltre, il cliente, se non convinto, poteva esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 60 giorni dalla data di adesione, come indicato sia nella Nota Informativa (art. 13) sia nelle Condizioni di Assicurazione (art. 15) del Fascicolo Informativo della Polizza;
- il finanziamento chirografario è stato liberamente e consapevolmente prescelto dal cliente allo scopo di rateizzare e diluire nel tempo il pagamento del premio unico della Polizza;
- quanto all'asserita mancata applicazione al tasso del mutuo dello sconto dello 0,50% previsto in caso di sottoscrizione di una Polizza CPI, ha determinato lo spread da applicare considerando lo sconto;
- in ogni caso, la conseguenza di questo presunto "mancato adempimento" non potrebbe essere la nullità del contratto assicurativo, ma semmai dovrebbe concretizzarsi in una richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi del mutuo ipoteticamente pagati in eccedenza, domanda che non è stata formulata;
- la domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica è sfornita di prova; inoltre, l'assistenza di un legale non è necessaria nel procedimento ABF.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:



Parte ricorrente:

“per quanto motivato al punto 1, a titolo di risarcimento del danno per pratica commerciale ingannevole e aggressiva...si chiede il pagamento della somma di € 5.737,50...la rifusione delle spese per l'intervento professionale dello scrivente...in subordine, per quanto motivato al punto 2, la mancata applicazione dello sconto sullo spread rende nullo il contratto assicurativo multirischi collegato imposto dalla banca quale elemento essenziale per l'applicazione del suddetto sconto. Pertanto si richiede il rimborso del premio versato...per quanto motivato al punto 1, a titolo di risarcimento del danno per pratica commerciale ingannevole e aggressiva...richiede la restituzione delle provvigioni percapite dalla banca per il collocamento delle polizze collettive descritte in oggetto, quantificate in complessivi € 3.091,47...per quanto motivato al punto 3 – in applicazione dell'art. 21, co. 3 della l. 99/2009 si richiede il recesso dalle coperture assicurative multirischi con la conseguente richiesta restitutoria del premio assicurativo non goduto ...”.

Parte resistente:

“dichiarare parzialmente inammissibile il ricorso, con riguardo a quanto dedotto al punto 3...nel merito, non accogliere il ricorso...”.

DIRITTO

1. Le doglianze mosse dal ricorrente, come evidenziato nella sintesi dei fatti, si articolano su tre distinti punti:
 - una pratica commerciale ingannevole e aggressiva posta in essere dall'intermediario in merito alla collocazione della polizza multirischi in abbinamento al finanziamento;
 - la mancata applicazione dello sconto sul tasso di interesse previsto in contratto, con conseguente nullità del contratto medesimo;
 - la nullità dell'art. 18 del contratto di assicurazione per mancata previsione del recesso nel quinquennio, con conseguente violazione dell'art. 21 l. 99/2009.

Su tale ultimo punto, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro.

L'eccezione è fondata.

In fattispecie analoga, questo Collegio ha infatti stabilito che *“Si tratta, all'evidenza, di dover valutare la portata e l'interpretazione di tale contratto assicurativo, senza le quali non potrebbe compiutamente esaminarsi e risolversi la pretesa della ricorrente in rapporto alle difese dell'intermediario. In fattispecie analoghe, l'orientamento dei Collegi ABF si è posto costantemente nel senso di ritenere inammissibile il ricorso: si vedano, per tutti, Coll. Roma, dec. 5267/2022, ma anche Coll. Bologna, dec. 26313/2019. Infatti, all'Arbitro possono essere sottoposte solo controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI, capo I, del TUB, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di*



operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, Sez. I, par. 4). Per il rapporto pregiudiziale tra questione inerente il contratto assicurativo e soluzione della presente controversia, tale orientamento, qui condiviso, comporta che il ricorso vada dichiarato inammissibile per incompetenza ratione materiae dell'ABF.” (Coll. Bologna, dec. 13068/2023). Lo stesso orientamento è stato recentemente ribadito da Coll. Roma, dec. 272/2024, e Coll. Bari, dec. 372/2024. La prima decisione citata ha tra l'altro precisato che “i contratti assicurativi, anche se stipulati contestualmente e in abbinamento ad un contratto di finanziamento, rimangono rispetto a quest'ultimo dotati di loro autonomia, con la conseguenza che, sulla base della citata disposizione regolamentare, deve escludersi la competenza dell'ABF a decidere su loro asseriti vizi genetici o su questioni attinenti alla loro validità o esecuzione che comportano l'applicazione di norme che attengono ai servizi assicurativi”.

La stessa considerazione deve essere fatta per quanto riguarda il punto 2, in quanto esula dalla competenza dell'Arbitro la possibilità di dichiarare la nullità di un contratto assicurativo stipulato con un soggetto terzo al presente giudizio, con conseguente impossibilità di esaminare la domanda – connessa – di restituzione del premio.

Ne deriva l'inammissibilità parziale del ricorso.

2. Va dunque esaminato esclusivamente il punto 1 del ricorso.

Lamenta il ricorrente che l'intermediario avrebbe falsamente qualificato la polizza come facoltativa, mentre di fatto essa era obbligatoria; con ciò, l'intermediario avrebbe posto in essere una pratica commerciale ingannevole ed aggressiva, inducendolo pressantemente a stipulare il contratto assicurativo nell'imminenza dell'esigenza a fronte della quale era stato richiesto il finanziamento.

In base ai principi stabiliti dal Collegio di Coordinamento in materia di TAEG (decc. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017), ma ritenuti applicabili anche a fattispecie come quella in esame (Coll. Roma, dec. 6142/2019) la natura obbligatoria della polizza deve essere dedotta dai seguenti elementi:

- a. la polizza è a copertura del credito;
- b. è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento;
- c. le coperture hanno durata pari a quella del finanziamento;
- d. l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- e. vi sia il diritto di recesso esteso a tutta la durata del finanziamento;
- f. l'intermediario percepisca una commissione di intermediazione;
- g. il beneficiario della polizza non sia l'intermediario.

Sempre in base a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, per vincere la presunzione *iuris tantum* di obbligatorietà, l'intermediario deve dimostrare: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi, da cui risulti l'offerta alle stesse condizioni di un finanziamento con o senza polizza; di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; di aver concesso il diritto di recesso senza alcuna spesa per tutto il corso del finanziamento.

La disciplina, in altri termini, va interpretata in ottica di *favor* per il cliente, anche in funzione antielusiva: sotto questo profilo, dunque, non assume rilevanza la qualificazione della polizza come facoltativa, ma il comportamento concreto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario, tale da ingenerare nel cliente una indebita pressione che, di fatto, lo obblighi a stipulare la polizza come condizione per accedere al finanziamento. Detto altrimenti, la polizza deve essere qualificata come obbligatoria se, di fatto, la sua stipula appare indispensabile per la stipula del contratto di finanziamento.

Ciò posto, nel caso di specie, risulta che alla stipula della polizza in questione sia stato connesso il vantaggio specifico della riduzione del tasso di interesse in misura pari allo 0,5%; nel foglio informativo relativo alle condizioni di finanziamento viene specificato che *“qualora il cliente sottoscriva una delle polizze multirischi avrà riconosciuto a suo favore lo sconto sullo spread evidenziato nelle tabelle riportate alla voce TASSI. In alternativa il cliente può presentare una polizza reperita nel mercato, avente i contenuti minimi corrispondenti a quella richiesta dalla banca”*.

Dal tenore della clausola emerge che, effettivamente, vi fosse la possibilità per il cliente di ottenere le medesime condizioni di favore stipulando con terzi una polizza avente caratteristiche simili a quella stipulata con l'intermediario.

Sotto questo profilo, ad avviso del Collegio, la stipula della polizza non è qualificabile come obbligatoria, ma è finalizzata ad ottenere un vantaggio specifico per il cliente, consistente nella riduzione del tasso; inoltre, è stata illustrata al cliente la possibilità di ottenere le stesse condizioni di favore con altre compagnie assicurative. Conseguenza della mancata stipula, comunque, non sarebbe stata l'impossibilità di accedere al finanziamento, ma l'applicazione di un tasso diverso.

Pertanto, ad avviso del Collegio, il ricorrente, nel tempo intercorrente tra la consegna del preventivo assicurativo (20.3.2019) e la stipula del mutuo (29.3.2019) avrebbe potuto reperire altri preventivi di compagnie assicurative, ovvero decidere di non usufruire del vantaggio della riduzione del tasso, qualora non avesse voluto stipulare alcuna polizza.

Di conseguenza, alla luce di una valutazione complessiva del comportamento delle parti e delle circostanze di fatto, ritiene il Collegio che l'intermediario non abbia violato gli obblighi di correttezza e buona fede generali imposti dall'ordinamento, né posto in essere pratiche commerciali scorrette.

Di conseguenza, il ricorso andrà in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile, non accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI